



TRIBUNALE DI FIRENZE

Presidenza

Viale Guidoni n.61 – 50127 Firenze – tel. 0557996279 –

e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it

PROT. 2835-U,
Decr. n. 60/2020

Firenze, 30 APR. 2020

Il Presidente,

visto il proprio decreto n. 32/20 con il quale ha dato le prime indicazioni per l'attuazione del DL. 11/20;

Visti i DPCM 9 , 11 e 22 marzo 2020 volti a contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

visto il provvedimento con il quale in data 12 marzo 2020 per il Tribunale e il 13 marzo per l'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze sono state date disposizioni organizzative alle cancellerie alla luce del DL. 11/20 e dei DPCM 9 e 11 marzo 2020;

visti i decreti presidenziali 37 del 17 marzo 2020 e 38 del 18 marzo 2020 con i quali sono state aggiornate le disposizioni contenute nel decreto 32/20;

visto il DL. 17 marzo 2020 n. 18;

visto il decreto presidenziale n. 39 del 18 marzo 2020 per il Tribunale e la disposizione del 19 marzo 2020 per l'Ufficio del giudice di pace di Firenze con cui, in attuazione del DPCM 11 marzo 2020 e dell'art. 87 DL. 18/20, sono stati individuati i servizi indifferibili e costituiti i presidi del personale amministrativo per tutti i settori degli uffici di riferimento;

visto il decreto presidenziale n. 45 del 24 marzo 2020 con il quale per il periodo compreso fino al 15 aprile 2020 sono state indicate ai sensi dell'art. 83 comma 5 DL. 17 marzo 2020 n. 18 misure e direttive, ad integrazione dei provvedimenti già assunti;

visto l'art. 36 del DL. n. 23 del 8 aprile 2020;

visto il decreto presidenziale n. 50 del 9 aprile 2020 e il decreto n.51 del 14 aprile 2020 con i quali per il periodo compreso fino al 11 maggio 2020 sono state indicate ai sensi dell'art. 83 comma 5 DL. 17 marzo 2020 n. 18 misure e direttive, anche ad integrazione dei provvedimenti già assunti;

Vista la Legge 27/2020 con cui il DL. 18/20 è stato convertito in legge con modifiche;

ritenuto che per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, occorra in ogni modo evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

dato atto che per la regolamentazione dell'attività giudiziaria per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 questo presidente ha sentito l'autorità sanitaria regionale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati, il Presidente della Camera penale di Firenze, i presidenti di sezione del Tribunale (che a loro volta hanno coinvolto i colleghi), i magistrati del settore penale e del settore civile, i dirigenti amministrativi del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze e ha inviato al Presidente della Corte di Appello e al Procuratore generale di Firenze la proposta organizzativa, ottenendone la loro intesa in data 29 aprile 2020;

confermati espressamente i decreti 32/20, 37/20, 38/20 , 39/20 , 45/20, 50/20 e 51/20 di questa presidenza del Tribunale e i provvedimenti emessi quale coordinatore dell'Ufficio del giudice di pace di Firenze in data 13 e 19 marzo 2020, per il periodo ricompreso fino al 11 maggio 2020;

visti l'art. 83 commi 6 e 7 del DL. 18/20 convertito nella L. 27/20 e l'art. 36 del DL. 23/20;

DISPONE

per il periodo compreso dal 12 maggio fino al 30 giugno 2020 le seguenti misure e direttive:

SETTORE CIVILE

A) Dal 12 al 31 maggio 2020 tutte le udienze (ivi comprese le udienze domiciliari del giudice tutelare, le aste nelle procedure esecutive e concorsuali, gli sfratti e tutti i procedimenti già descritti nel decreto 37/20 di questo presidente) sono rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 , ad eccezione delle seguenti ipotesi:

1- cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità , nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali ;

2- nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

3- nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità

incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

4-nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (i TSO);

5-nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione della gravidanza di donna minore o incapace);

6-nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

7-nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

8-nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile (quando il Tribunale è organo di appello) purchè vi sia la richiesta di inibitoria ex art. 351 cpc. ;

9- procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150;

10-in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso (che può riguardare non solo i procedimenti cautelari in senso stretto, ma anche tutti quei procedimenti in cui, per specifiche ragioni risultanti dagli atti, possa derivare dal ritardo un grave pregiudizio per le parti – si pensi ad esempio alle udienze presidenziali di separazione ove il giudice debba dare i provvedimenti provvisori relativi all'assegno e all'affidamento dei minori, oppure nei procedimenti riguardanti le coppie di fatto con figli e risulti che uno dei due coniugi o genitori non abbia alcuna fonte di sostentamento per sé e per la prole e dal ritardo della trattazione , e quindi dal differimento della pronuncia del provvedimento, possa in concreto derivare un grave pregiudizio a una delle parti o ai minori -), la dichiarazione di urgenza per i procedimenti pendenti è fatta con provvedimento non impugnabile del giudice o del presidente del collegio. Qualora invece nel periodo dal 12 al 31 maggio si introducano procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, nel caso l'azione giudiziaria sia introdotta con un procedimento cautelare in senso stretto la dichiarazione di urgenza nei procedimenti civili è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso, nei procedimenti di lavoro, cautelari e non, dal presidente della relativa sezione, negli altri casi dai presidenti delle sezioni o dai magistrati incaricati della direzione delle sezioni cui tabellarmente compete la cognizione delle materie oggetto di iniziativa giudiziaria, che all'uopo vengono a ciò espressamente delegati con il presente provvedimento.

Le parti in ogni caso hanno facoltà di segnalare l'urgenza al giudice, il quale provvederà sulla richiesta di celebrazione dell'udienza con decreto non impugnabile.

Tutti i ricorsi presentati ai sensi degli artt. 15 e 195 R.D. 267/1942 e 3 Dlgs. 270/1999 nel periodo tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 sono improcedibili ai sensi dell'art. 10 comma 1 DL. 23/2020, tranne quando la richiesta sia stata avanzata dal pubblico ministero se nella stessa è fatta domanda di adozione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'art. 15 comma 8 R.D. 267/1942. In tali casi le udienze verranno tenute.

11- nelle cause civili o nelle cause di lavoro o di previdenza o di assistenza ove tra il 12 maggio e il 31 maggio è prevista, rispettivamente, l'udienza di precisazione delle conclusioni, l'udienza di decisione ex art. 281 quinquies o ex art. 281 sexies c.p.c. o l'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c.

Analogamente saranno celebrate le udienze nelle quali è prevista la definizione del giudizio con ordinanza (ad esempio i procedimenti introdotti ex art. 702 bis c.p.c.) o a seguito di udienza camerale ex art. 737 c.p.c..

In particolare saranno celebrate le udienze in materia di protezione internazionale ove l'istruttoria sia stata già svolta o non sia necessaria, per cui possono essere decisi in camera di consiglio con il rito cartolare.

Nelle procedure concorsuali saranno celebrati i procedimenti di rendiconto (prodromici ai riparti finali) e i procedimenti di esecuzione dei progetti di distribuzione.

In tutte tali ipotesi i magistrati, coerentemente con quanto già stabilito alla lettera d) del decreto 45/20 e alla lettera d) del decreto 50/20 (al cui dettaglio si rimanda), oltre che nel presente provvedimento, utilizzeranno preferibilmente il rito c.d. cartolare di cui all'art. 83 comma 7 lett. h), o, qualora ciò non sia opportuno per l'espressa richiesta da parte degli avvocati della discussione orale, con modalità da remoto attraverso l'applicativo Teams.

I magistrati potranno di ufficio o su istanza delle parti anticipare in date ricomprese tra il 12 e il 31 maggio 2020 udienze di precisazione delle conclusioni o udienze di discussione o udienze comunque deputate alla definizione del procedimento (a prescindere dalla tipologia del provvedimento definitorio) precedentemente rinviate a date successive in conseguenza dell'emergenza COVID-19, purchè non sia lesa alcuna prerogativa difensiva.

La celebrazione di questa tipologia di udienze, se da un lato risulta particolarmente utile per la ripresa dell'economia (sono idonee a definire i giudizi o a non interrompere l'attività di liquidazione nelle procedure concorsuali e consentono agli avvocati di potere proseguire la loro attività, maturando il diritto ai relativi compensi), non aggrava affatto il rischio di contagio in quanto sono realizzate o tramite PCT o da remoto e, da un confronto avuto con la dirigente amministrativa e con il coordinatore amministrativo del settore civile, non richiederanno un aumento significativo delle dotazioni umane dei presidi di cancelleria,

essendo stata stimata la sostenibilità di questa attività.

12- Nelle esecuzioni le udienze ex art. 569 c.p.c. (udienza ove viene disposta la vendita). La trattazione sarà cartolare (istanza scritta dei creditori ed eventuali osservazioni scritte alla ctu. Sarà sempre consentita la replica scritta). Il coordinatore del settore civile ha assicurato la sostenibilità dell'attività da parte del presidio.

13-Nelle esecuzioni le udienze ex art. 596 c.p.c. (udienza distributiva), che verrà trattata ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera h) DL. 18/20 (con assenso/dissenso scritto dei creditori e del debitore rispetto al progetto di distribuzione. Le eventuali controversie distributive saranno trattate con scambio di memorie e repliche). Il coordinatore del settore civile ha assicurato la sostenibilità dell'attività da parte del presidio.

14-Sarà altresì assicurata la trattazione dei procedimenti per ingiunzione, limitatamente alla fase monitoria (i ricorsi ingiuntivi, seguiti dall'emissione o meno del decreto ad opera del giudice), atteso che sono procedimenti in cui non è prevista alcuna udienza e si svolgono interamente attraverso il PCT: da un confronto con la dirigente amministrativa, anche l'attività di accettazione delle buste telematiche afferenti questi procedimenti è sostenibile dall'attuale presidio di cancelleria.

B) Dal 1 al 30 giugno 2020 le attività saranno estese a tutte le udienze civili e del lavoro compatibili con la trattazione scritta o con la celebrazione da remoto.

I presidi di cancelleria verranno conseguentemente rafforzati con il personale necessario, che comunque continuerà a prestare la propria attività in modalità *smart working*, ma con maggiori giorni di rientro in ufficio.

Tutte le udienze diverse da quelle afferenti i procedimenti indicati all'art. 83 comma 3 DL. 18/20 che non potranno essere celebrate in forma scritta utilizzando il PCT o in modalità telematica mediante Teams o Skype for business (ad esempio, le udienze di assunzione di deposizioni testimoniali), saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020.

Fanno eccezione le udienze presidenziali di separazione tra coniugi, di divorzio, scioglimento dell'unione civile ed ex art. 709 ter cpc qualora il giudice non ritenga idonea l'udienza telematica ai fini dell'incombente da svolgere e ravvisi che la mancata celebrazione dell'udienza possa comportare un nocumento ai coniugi o alla prole (in caso di grave pregiudizio l'udienza è sempre celebrabile ai sensi dell'art. 83 comma 3 DL. 18/20) e sia possibile in concreto rispettare la regola preventiva del distanziamento sociale di almeno un metro e 80 centimetri tra i vari partecipanti all'udienza, se del caso verificando preventivamente, di volta in volta, la disponibilità di aule dotate della sufficiente capienza. In tal caso l'udienza sarà celebrata in presenza delle parti e dei loro difensori.

Di regola (e fatta salva, ricorrendone i presupposti, la possibilità di decretare l'urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 DL. 18/20) le udienze di assunzione delle dichiarazioni di testi saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020.

Di regola anche le udienze di verifica dello stato passivo nelle procedure concorsuali si celebreranno con modalità cartolare o con Teams. Qualora in concreto tali modalità di celebrazione non appaiano percorribili (ad esempio per il rilevante numero delle parti) il giudice valuterà se rinviare l'udienza a dopo il 30 giugno oppure, ritenuta prevalente nello specifico caso l'esigenza di una spedita trattazione, con udienze in presenza. In tal caso verranno adottate dal giudice misure atte a tutelare la salute delle persone , ad assicurare il distanziamento sociale di m. 1,80 e l'osservanza delle prescrizioni di cui all'Ordinanza n. 38/20 del Presidente della giunta regionale (quali ad esempio il rigoroso scaglionamento per orari e, se necessario, date differenziate, l'utilizzo, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, di un'aula di adeguate dimensioni, l'adozione di presidi di protezione). Nel caso di impossibilità di potere adottare tali cautele (ad esempio per indisponibilità dell'aula) l'udienza verrà rinviata a data successiva al 30 giugno.

Poiché l'Ordine degli Avvocati ha segnalato che, con riferimento alle prime udienze, l'attività di costituzione in giudizio presuppone di potere interloquire senza pesanti restrizioni con il cliente e questa necessità non è assicurata neppure dal rito a trattazione scritta (stante le decadenze comunque collegate alla mancata o incompleta formulazione di domande e istanze in sede di costituzione in giudizio), anche tutte le prime udienze delle cause civili e di lavoro fissate tra il 1 e il 30 giugno 2020 saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, a meno che non si tratti di procedimenti in cui alla data del 11 maggio sia già presente la costituzione del convenuto, oppure, se la costituzione è successiva, vi sia concorde istanza delle parti volta a chiedere la celebrazione dell'udienza : in questo caso la trattazione avverrà ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett.h), o, se ritenuta più idonea ai fini degli incombenti in concreto da espletare (ad esempio: tentativo di conciliazione, invio in mediazione, ecc.), con modalità da remoto con l'applicativo Teams.

Qualora anche una sola parte non risulti costituita alla data del 11 maggio 2020, né si costituisca successivamente, la causa andrà comunque rinviata a data successiva al 30 giugno 2020: in questo caso il termine (a ritroso) per la costituzione del convenuto decorrerà dalla nuova data conseguente al rinvio, potendosi presumere l'impossibilità della parte di costituirsi nei termini maturati nel periodo ricompreso tra il 11 maggio e il 30 giugno 2020 (dal 9 marzo al 11 maggio i termini sono sospesi per legge).

I presidenti di sezione e l'Ordine degli avvocati hanno manifestato condivisione dei modelli di protocollo allegati alle Linee Guida del 26 marzo 2020 del CSM e, qualora sia ritenuto necessario, si fa riserva di adozione di specifici protocolli locali .

C) Per quanto riguarda il settore civile di competenza del Tribunale dal 9 marzo al 30 giugno 2020 e comunque fino a che durerà l'emergenza

conseguente all'epidemia da Covid-19, il deposito degli atti - anche gli atti introduttivi, iscrizioni a ruolo e costituzioni senza distinzione alcuna - deve avvenire esclusivamente tramite modalità telematica (art. 83, comma 11 DL n.18/2020). Il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria (art. 30 DPR 115/2002) deve essere assolto esclusivamente per via telematica (art. 83, comma 11 DL n.18/2020).

Si dispone che lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avvenga ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. h) DL n. 18/20 mediante lo scambio e il deposito in PCT di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. In questo caso il contraddittorio sarà garantito concedendo alle parti un doppio termine: uno per le note e l'altro, successivo, per le repliche.

Considerato che il giuramento "telematico" del CTU è già stato ritenuto possibile in una delibera del CSM relativa alle buone prassi in materia di esecuzioni immobiliari (vedi la delibera 11 ottobre 2017), l'udienza in modalità cartolare, con l'utilizzo del PCT, dovrà essere di regola adottata anche in caso di conferimento dell'incarico al CTU. Qualora, per la natura della causa o per l'oggetto del quesito, il giudice ritenga, eventualmente anche su istanza di parte, che sia necessaria un'interlocuzione verbale con il CTU, l'udienza verrà celebrata da remoto mediante l'applicativo Teams.

Ritenuto che sia vigente in tutto il comparto civile un rito emergenziale derogatorio le ordinarie regole (adesso l'art. 83 DL. n. 18/20), la cui finalità è di evitare accessi e contatti nei palazzi di giustizia, per una ragione assolutamente primaria legata alla vita delle persone e alla ripresa della continuità sociale appena possibile, la modalità prevista dall'art. 83 comma 7 lettera h) DL. 18/20 -con la precisazione che il giudice dovrà autorizzare il deposito di note scritte e di repliche- sarà adottata anche nei procedimenti di lavoro e previdenza, oltre che in tutti i procedimenti regolati dal c.d. rito lavoro.

I giudici terranno presenti le date delle udienze non rinviate e previste in calendario per individuare e calcolare il termine dei depositi da parte dei difensori, per il rispetto della composizione tabellare dei Collegi, per la decorrenza dei termini per il deposito delle sentenze. Per le cause soggette al rito lavoro la data di udienza già fissata, o che all'uopo verrà stabilita dal giudice, coinciderà con quella in cui il magistrato depositerà in PCT la decisione.

Le udienze in cui, per i provvedimenti da adottare o per gli incombenti da espletare, non richiedono la presenza, oltre ai difensori, di soggetti diversi dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, verranno preferibilmente celebrate in modalità telematica e da remoto mediante l'applicativo Teams. In tal caso i difensori, almeno sette giorni prima della prevista udienza, depositeranno in PCT una nota in cui chiedono e/o dichiarano di aderire alla modalità telematica di celebrazione dell'udienza e indicano il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e un numero di telefono attraverso il quale si

rendono reperibili. Qualora le parti siano dotate di adeguati strumenti informatici i difensori nella nota daranno atto di questo e indicheranno l'indirizzo di posta elettronica ordinaria dei propri assistiti e il numero di telefono attraverso il quale questi ultimi possono essere reperibili.

Anche lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice sarà effettuata con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, se tali modalità sono compatibili con l'oggetto del loro incarico (cfr. art. 83, comma 7 lett. h-bis DL 18/20 come convertito con modifiche dalla L. 27/20).

Le udienze per le quali non è comunque concretamente possibile la trattazione tramite collegamento da remoto o in cui tale modalità non sia ritenuta adeguata per l'incombente da svolgere, se non rinviabili in quanto il giudice valuta che il differimento causa nocumento alle parti, saranno celebrate con le modalità tradizionali, ma a porte chiuse (art. 128 c.p.c.), con la presenza degli interessati, avendo cura di rispettare le misure di prevenzione del contagio già indicate nelle numerose circolari e disposizioni del responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro comunicate a magistrati e personale, oltre che le misure indicate nella nota del 15 aprile 2020 inviata dalla presidenza al personale e ai magistrati a seguito del DPCM 10 aprile 2020 e dell'Ordinanza n. 26/20 della Regione Toscana e, successivamente, con il decreto 54/20 a seguito dell'Ordinanza n. 38/20 della Regione Toscana.

Le camere di consiglio dei collegi dovranno svolgersi, laddove possibile, con collegamenti da remoto mediante Teams.

I giudici del Tribunale dovranno depositare i propri atti e provvedimenti in PCT avvalendosi esclusivamente della "*console del magistrato*".

I magistrati titolari dei procedimenti organizzeranno le udienze in coerenza con le disposizioni impartite.

Ai sensi del comma 7 bis dell'art. 83 DL 18/20 introdotto dalla L.27/20 di conversione del DL 18/20 << *Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi.*>>.

SETTORE PENALE

Dibattimento

D) Dal 12 maggio fino al 31 maggio si dispone la celebrazione , oltre che dei processi obbligatori indicati all'art. 83 comma 3 DL. 18/20 così come convertito con modifiche dalla L. 27/20 e dei processi in cui nei sei mesi successivi al 11 maggio 2020 scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p., anche dei seguenti:

- i processi con imputati sottoposti a misure cautelari di tipo custodiale a prescindere dalla richiesta di celebrazione dell'udienza, salvo istanze di differimento delle parti motivate in ragione delle limitazioni di spostamento stabilite con ordinanze regionali dei territori di provenienza , in relazione alle quali comunque i giudici, nell'eventuale concessione del rinvio, individueranno una data di udienza rispetto alla quale nei sei mesi successivi non scadano i termini di cui all'art. 304 c.p.p.;
- i processi collegiali e monocratici riservati ai giudici togati considerati prioritari in base agli specifici criteri indicati nelle Tabelle vigenti (pagg. 87 e ss.delle tabelle), che: non richiedano istruttoria o richiedano un'istruttoria contenuta, presentino un numero limitato di parti compatibili con le regole di distanziamento in udienza, non comportino la partecipazione di parti (difensori, imputati, persone offese, parti civili) e testimoni o periti provenienti da altre regioni o comunque da province distanti.

Sarà data in ogni caso una preferenza ai procedimenti in cui l'istruttoria si è già esaurita.

Una particolare attenzione verrà rivolta alle udienze di smistamento per assicurare una chiamata dei processi distanziata e cronologicamente distinta nell'arco della mattinata. Qualora non sia possibile assicurare un adeguato scaglionamento dei processi chiamati o non sia possibile in concreto celebrare con Teams l'udienza (ora teoricamente consentita dall'art. 83 comma 12 bis DL.18/20 convertito con modifiche dalla L. 27/20), la stessa dovrà essere rinviata a dopo il 30 giugno.

I giudici daranno avviso ai difensori con congruo anticipo (almeno 20 giorni prima) della data d'udienza istruttoria dei processi che verranno celebrati . A tal fine le cancellerie provvederanno ad effettuare gli avvisi agli avvocati subito dopo il deposito presso la Corte di Appello della proposta di direttive da parte della Presidenza del Tribunale, salva conferma del calendario di udienza all'esito dell'esaurimento dell'iter di consultazioni e interlocuzioni con la Corte di Appello, la Procura Generale e la Regione, previsti dall'art. 83 comma 6 DL 18/20. In questo caso il termine dei 20 giorni si computa dalla data del preavviso e non dalla data della conferma del calendario.

I presidenti di sezione selezioneranno i processi da celebrare e cureranno di verificare la congruità del numero di cause da trattare e dei relativi adempimenti con le risorse di personale amministrativo effettivamente presente e con la necessità di tutelare la salute pubblica e di tutti i partecipanti e di rispettare il distanziamento sociale di almeno m. 1,80, come prevedono le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 26 del 6 aprile 2020 e n. 38 del 18 aprile 2020. In ogni caso, per ogni sezione, non possono essere celebrate più di una udienza collegiale e di due udienze monocratiche alla settimana.

Al fine di massimizzare l'utilità della presenza del cancelliere deputato nei giorni designati ad effettuare assistenza ai magistrati in udienza, i processi

assegnati a collegi o giudici monocratici diversi potranno essere accorpati nelle 3 udienze autorizzate, previo scaglionamento ad orari determinati e adeguati ad escludere la sovrapposizione degli incombenti, ma in questo caso, per garantire le condizioni di igiene e l'osservanza delle disposizioni dell'Ordinanza n. 38/20 del Presidente della Giunta Regionale Toscana, i giudici celebreranno i rispettivi processi ognuno nell'aula a loro abbinata nel progetto tabellare, di tal che nella stessa aula non si succedano nello stesso giorno giudici diversi, ma sia il cancelliere a spostarsi ogniqualvolta debba assistere magistrati differenti.

Infatti l'Ufficio in questa fase può garantire una sanificazione quotidiana di tutte le aule di udienza, ma non è in grado di assicurare eventuali ulteriori sanificazioni nell'ambito della stessa giornata.

Tutti gli altri processi saranno rinviati d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020.

E) Dal 1 al 30 giugno potranno essere celebrati, in aggiunta ai processi indicati al punto D), anche i processi assegnati ai GOT la cui trattazione è prevista come prioritaria dalle tabelle attualmente vigenti.

I presidenti di sezione selezioneranno i processi da celebrare e cureranno di verificare la congruità del numero di cause da trattare e dei relativi adempimenti con le risorse di personale amministrativo effettivamente presente e con la necessità di tutelare la salute pubblica e di tutti i partecipanti e di rispettare il distanziamento sociale di almeno m. 1,80, come prevedono le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 26 del 6 aprile 2020 e n. 38 del 18 aprile 2020. In ogni caso, per ogni sezione, non possono essere celebrate complessivamente più di una udienza collegiale e di tre udienze monocratiche alla settimana.

Sarà data in ogni caso una preferenza ai procedimenti in cui l'istruttoria si è già esaurita.

Al fine di massimizzare l'utilità della presenza del cancelliere deputato nei giorni designati ad effettuare assistenza ai magistrati in udienza, i processi assegnati a collegi o giudici monocratici diversi potranno essere accorpati nelle 4 udienze autorizzate, previo scaglionamento ad orari determinati e adeguati ad escludere la sovrapposizione degli incombenti, ma in questo caso, per garantire le condizioni di igiene e l'osservanza delle disposizioni dell'Ordinanza n. 38/20 del Presidente della Giunta Regionale Toscana, i giudici celebreranno i rispettivi processi ognuno nell'aula a loro abbinata nel progetto tabellare, di tal che nella stessa aula non si succedano nello stesso giorno giudici diversi, ma sia il cancelliere a spostarsi ogniqualvolta debba assistere magistrati differenti.

Infatti l'Ufficio in questa fase può garantire una sanificazione quotidiana di tutte le aule di udienza, ma non è in grado di assicurare eventuali ulteriori sanificazioni nell'ambito della stessa giornata.

In deroga alla previsione tabellare, per il periodo ricompreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, nelle udienze potranno essere chiamati processi il cui orario di inizio è fissato anche in ore pomeridiane, purché sia garantita la conclusione dell'udienza entro e non oltre le ore 17.

I presidenti di sezione garantiranno l'osservanza di tale orario di chiusura da parte dei loro giudici allorché stileranno il calendario delle udienze e dei processi che saranno celebrati nel periodo 12 maggio -30 giugno 2020.

I giudici daranno avviso ai difensori con congruo anticipo (almeno 20 giorni prima) della data d'udienza istruttoria dei processi che verranno celebrati. A tal fine le cancellerie provvederanno ad effettuare gli avvisi agli avvocati subito dopo il deposito presso la Corte di Appello della proposta di direttive da parte della Presidenza del Tribunale, salva conferma del calendario di udienza all'esito dell'esaurimento dell'iter di consultazioni e interlocuzioni con la Corte di Appello, la Procura Generale e la Regione, previsti dall'art. 83 comma 6 DL 18/20. In questo caso il termine dei 20 giorni si computa dalla data del preavviso e non dalla data della conferma del calendario.

Tutti gli altri processi saranno rinviati d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020.

F) I presidi di cancelleria del dibattimento nel periodo dal 12 al 31 maggio e dal 1 al 30 giugno verranno proporzionalmente allo svolgimento delle ulteriori attività previste alle lettere D) ed E) rafforzati con il personale necessario, che comunque continuerà a prestare la propria attività in modalità *smart working*, ma con maggiori giorni di rientro in ufficio.

L'apertura al pubblico della cancelleria, prevista fino al 11 maggio dalle 10,30 alle 12, dal 12 maggio al 30 giugno sarà ampliata dalle 10 fino alle 12,00.

Il servizio sarà reso solo su prenotazione, onde consentire al personale di scaglionare l'afflusso dell'utenza ed evitare gli assembramenti.

I difensori dei procedimenti che saranno trattati dal 12 al 31 maggio potranno richiedere servizi alle cancellerie anche nel periodo dal 16 aprile al 11 maggio 2020, così come i difensori dei procedimenti che saranno trattati dal 1 al 30 giugno potranno richiedere servizi alle cancellerie anche nel periodo 12-31 maggio.

G) La partecipazione all'udienza delle persone detenute, anche in via cautelare, e internate va assicurata, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza oppure i collegamenti da remoto coi programmi *Skype for business* e *Teams*, purché in quest'ultimo caso sia garantita la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e sempre che il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.

Per la celebrazione dei giudizi per direttissima si applicheranno le regole oggetto del protocollo sottoscritto il 2 aprile 2020 dal Tribunale di Firenze, dalla Procura della Repubblica di Firenze, dall'Ordine degli avvocati di Firenze, dalla Camera penale di Firenze, dalla Direzione della Casa Circondariale di

Sollicciano, dalla Questura di Firenze, dal Comando provinciale dei Carabinieri di Firenze, dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, dalla Polizia municipale di Firenze.

Nel caso in cui non fosse possibile procedere nei modi sopra illustrati, il processo verrà celebrato a porte chiuse (art.472 c.3 c.p.p.), limitando altresì l'accesso all'aula alle persone strettamente necessarie, evitando di far affluire troppe persone contemporaneamente e assicurando il distanziamento sociale di almeno m. 1,80, come prevedono l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 26 del 6 aprile 2020 e n. 38 del 18 aprile 2020.

La legge n.27/20, di conversione dell'art. 83 DL 18/20, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2020 ha introdotto il comma 12 bis secondo cui << *Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarli, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale.>>.*

Il testo normativo sopra riportato, per la collocazione in cui è stato inserito, non abbisogna del provvedimento del capo dell'Ufficio ai sensi dell'art. 83 comma 7 DL 18/20 per trovare applicazione. Tuttavia, vista la facoltatività della modalità telematica proposta (desumibile dalla circostanza che il legislatore ha usato l'espressione << *possono essere tenute mediante collegamenti da remoto*>>) e la circostanza che da informazioni acquisite via internet è al vaglio del Governo uno schema di decreto legge che , tra le altre cose, a breve (pare entro i primi di maggio) andrebbe ad incidere,

modificandolo parzialmente, anche sul testo del comma 12 bis del DL. 18/20 appena introdotto dalla legge di conversione n. 27/20, si invitano i magistrati e i presidenti di sezione a una particolare prudenza all'utilizzo di Teams fuori dai casi già concordati con l'Avvocatura, almeno fino a quando l'assetto normativo non sarà definitivamente chiarito.

Tribunale del riesame

H) Dal 12 maggio al 30 giugno 2020 oltre ai procedimenti di cui all'art. 83 comma 3 D.L. 18/20, verranno altresì celebrate le udienze relative a tutte le impugnazioni ex art. 310 e 322 bis c.p.p.(la cui fissazione è stata sospesa da metà marzo, in quanto la legge non prevede termini perentori di fissazione a pena di inefficacia delle misure).

I) Coerentemente con quanto prevede l'art. 83 comma 12 DL 18/20 e alle disposizioni contenute nei decreti 45/20 e 50/20 di questo presidente, dal 12 maggio a tutto il 30 giugno le udienze a cui debba partecipare l'imputato detenuto continueranno a celebrarsi attivando il collegamento da remoto tramite videoconferenza o tramite *Skype for business* o *Teams* e quindi evitando la traduzione dei detenuti.

La peculiarità del procedimento del riesame (il quale si svolge in camera di consiglio e senza la presenza necessaria del ricorrente e del suo difensore che, se vuole, può inviare motivi e memorie scritte), unitamente alle rilevanti dimensioni dell'aula n. 29 permettono di consentire la celebrazione di questi giudizi da parte del collegio osservando le precauzioni del distanziamento sociale.

Il presidio di cancelleria attualmente operante (2 unità più una risorsa nei giorni di udienza) non sarà modificato fino al 30 giugno 2020.

In ogni caso il presidente di sezione selezionerà i processi da celebrare per ogni udienza e curerà di verificare la congruità del numero di cause da trattare e dei relativi adempimenti con le risorse di personale amministrativo effettivamente presente e con la necessità di tutelare la salute di tutti i partecipanti e di rispettare il distanziamento sociale di almeno m. 1,80, come prevedono le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 26 del 6 aprile 2020 e n. 38 del 18 aprile 2020.

GIP/GUP

L) Dal 12 maggio al 30 giugno, stante la preminente esigenza di tutela della salute dei magistrati, del personale, degli avvocati , delle parti e dei terzi e la necessità di non dare luogo ad assembramenti (le aule in uso alla sezione sono solo 3 e di piccole dimensioni) oltre alle tipologie di procedimenti di cui all'art. 83 comma 3 DL. 18/20, alle udienze di convalida di arresto o del fermo e agli interrogatori di garanzia di cui agli artt. 294 c.p.p., verranno celebrate le udienze destinate alla decisione su richieste di applicazione pena, le udienze

degli incidenti di esecuzione (con eventuale partecipazione a distanza per i detenuti) , le udienze destinate alla decisione delle opposizioni a richieste di revoca di sequestri probatori e le udienze (ivi comprese le udienze preliminari) relative a procedimenti nei quali vi è una misura cautelare personale (coercitiva o anche solo interdittiva) in corso.

Tutti gli altri processi saranno rinviati d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020.

Saranno altresì svolte le attività in relazione alle quali non è prevista l'udienza (quali ad esempio le archiviazioni, emissioni di decreti penali di condanna, autorizzazione di intercettazioni, emissione di misure cautelari personali e reali, proroga delle indagini, ecc.).

Le udienze di convalida di arresto o del fermo, così come gli interrogatori di garanzia di cui agli artt. 294 c.p.p. con l'indagato in stato di custodia cautelare in carcere fino al 30 giugno 2020 verranno celebrate da remoto mediante l'applicativo TEAMS, come da protocollo stipulato tra il Tribunale di Firenze, la Procura della Repubblica di Firenze, l'Ordine degli avvocati, la Camera penale e il Carcere di Sollicciano per il periodo fino al 11 maggio 2020.

In ogni caso, fino al 30 giugno 2020, in osservanza del disposto del comma 12 del DL. 18/20, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

La legge 27/20 in sede di conversione del DL 18/20 ha introdotto il comma 12 quater che prevede :<< *Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi*

riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.>>.

Il testo normativo sopra riportato, per la collocazione in cui è stato inserito, non abbisogna del provvedimento del capo dell'Ufficio ai sensi dell'art. 83 comma 7 DL 18/20 per trovare applicazione. Tuttavia, poiché la sua concreta attuazione prevede relazioni con organi ed istituzioni esterne al Tribunale, si fa riserva di adottare al proposito un eventuale protocollo previo confronto con i soggetti interessati dalla novità legislativa.

M) Nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 i presidi di cancelleria del GIP/GUP verranno, proporzionalmente allo svolgimento delle ulteriori attività previste alla lettera L), rafforzati con il personale necessario, che comunque continuerà a prestare la propria attività in modalità *smart working*, ma con maggiori giorni di rientro in ufficio.

L'apertura al pubblico della cancelleria, prevista fino al 11 maggio dalle 10,30 alle 12, dal 12 maggio al 30 giugno sarà ampliata dalle 10 fino alle 12,00.

Il servizio sarà reso solo su prenotazione, previo accordo con la cancelleria di riferimento, onde consentire al personale di scaglionare l'afflusso dell'utenza ed evitare gli assembramenti.

I difensori dei procedimenti che saranno trattati dal 12 maggio al 30 giugno potranno richiedere servizi alle cancellerie anche nel periodo dal 16 aprile al 11 maggio 2020.

Corte di Assise

N) Dal 12 maggio fino al 30 giugno si dispone la celebrazione , oltre che dei processi obbligatori indicati all'art. 83 comma 3 DL. 18/20 e dei processi in cui nei sei mesi successivi al 11 maggio 2020 scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p., anche dei seguenti:

- i processi con imputati sottoposti a misure cautelari di tipo custodiale a prescindere dalla richiesta di celebrazione dell'udienza, salvo istanze di differimento delle parti motivate in ragione delle limitazioni di spostamento stabilite con ordinanze regionali dei territori di provenienza , in relazione alle quali comunque i giudici, nell'eventuale concessione del rinvio, individueranno una data di udienza rispetto alla quale nei sei mesi successivi non scadano i termini di cui all'art. 304 c.p.p.;

- i processi che non richiedano istruttoria o richiedano un'istruttoria contenuta, presentino un numero limitato di parti compatibili con le regole di distanziamento in udienza, non comportino la partecipazione di parti (difensori, imputati, persone offese, parti civili) e testimoni o periti provenienti da altre

regioni o comunque da province distanti.

Tutti gli altri processi saranno rinviati d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020.

Il collegio della 1^a Corte di Assise, attualmente operante in virtù della proroga disposta dal legislatore, provvederà anche a curare le istanze *de libertate* eventualmente pervenute nel trimestre aprile-giugno e riferite sia ai processi pendenti che a quelli definiti.

Misure di Prevenzione

O) Dal 12 maggio fino al 30 giugno il collegio delle misure di prevenzione, oltre ai procedimenti di cui all'art. 83 comma 3, lett.b) n. 3 DL 18/20 (procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione allorchè i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda;) celebrerà anche i procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione personale e patrimoniale già previsti in calendario e quelli sopravvenuti che, valutata l'urgenza, il presidente del collegio riterrà debbano essere celebrati entro il 30 giugno 2020.

Qualora all'udienza debbano partecipare difensori o parti che provengono da altre Regioni il Presidente del collegio valuterà l'opportunità di un rinvio a data successiva al 30 giugno 2020.

Saranno in ogni caso osservate le cautele previste dall'Ordinanza della Regione Toscana n. 38/20.

P) L'apertura al pubblico della cancelleria, prevista fino al 11 maggio dalle 10,30 alle 12, dal 12 maggio al 30 giugno sarà ampliata fino alle 12,30.

Il servizio sarà reso solo su prenotazione, onde consentire al personale di scaglionare l'afflusso dell'utenza ed evitare gli assembramenti.

I difensori dei procedimenti che saranno trattati dal 12 maggio al 30 giugno potranno richiedere servizi alle cancellerie anche nel periodo dal 16 aprile al 11 maggio 2020.

Uffici del giudice di Pace di Firenze ed Empoli

Q) Per tali uffici giudiziari, stante la non possibilità di avvalersi del processo telematico (il personale e i giudici non sono stati ancora formati e all'attualità il momento non appare propizio per una tale iniziativa, stante l'emergenza epidemiologica e l'ampio utilizzo dello *smart working* da parte del personale) , sia per il settore civile che per il settore penale fino al 30 giugno saranno celebrati solo i processi di cui all'art. 83 comma 3 DL. 18/20, mentre tutti gli altri procedimenti verranno rinviati a data successiva al 30 giugno 2020.

Con riferimento ai procedimenti che comunque ai sensi del comma 3 dell'art. 83 debbano essere celebrati (e segnatamente i procedimenti di convalida

dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, nonché tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e in cui il giudice dichiara l'urgenza con decreto non impugnabile), i giudici di pace cureranno che le udienze siano tenute o con modalità da remoto tramite TEAMS (applicativo messo nella disponibilità anche della magistratura onoraria) o, se celebrate in presenza, nell'osservanza delle regole di distanziamento sociale e di comportamento già indicate dal RSPP e dal medico competente, oltre che dalle Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 26 del 6 aprile 2020 e n. 38 del 18 aprile 2020.

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del DL. 18/20 dal 12 maggio al 30 giugno 2020 i giudici di pace tratteranno anche i procedimenti monitori e continueranno a depositare comunque i provvedimenti già trattenuti in decisione o in riserva anche in periodi non ricompresi tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 (e quindi assunti da epoca precedente al 9 marzo 2020).

I provvedimenti con i quali sono stati costituiti i presidi di cancelleria ed è stata regolamentata l'attività di cancelleria, così come le disposizioni di cui al decreto 45/20 e 50/20 sono prorogati fino al 30 giugno 2020.

Stante la necessità di evitare il più possibile contatti e spostamenti, per tutto il periodo dell'emergenza e comunque fino a quando non sarà effettivamente possibile avvalersi del PCT, le opposizioni a sanzione amministrativa, così come gli atti giudiziari delle parti (avvocati o pubbliche amministrazioni) afferenti procedimenti civili che non vengono rinviati (e quindi sono trattati o con Teams o in presenza) , potranno essere depositati tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata degli Uffici dei giudici di Pace di Firenze ed Empoli.

Accesso ai locali del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze

R) Dal 12 maggio al 30 giugno 2020 l'accesso ai locali del Tribunale di Firenze e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze è consentito solamente ai dipendenti componenti i presidi stabiliti con il decreto 39/20 del 18 marzo 2020 per il Tribunale e con provvedimento del 19 marzo 2020 per l'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze (e successivi provvedimenti integrativi e modificativi emessi con riferimento alle ulteriori attività previste per il periodo 12 maggio 30 giugno 2020) e ai lavoratori in *smart working* che come da programmazione dei loro progetti effettuano giornate di presenza in ufficio, oltre che ai giudici che debbano svolgere attività non utilmente eseguibile da remoto e agli avvocati e loro collaboratori, parti, ausiliari e forze di PG che debbano svolgere attività non utilmente esperibili da remoto. Tutti gli utenti, Avvocati compresi, sono invitati a permanere nel Tribunale o nell'Ufficio del Giudice di Pace per il tempo strettamente necessario al compimento delle loro attività.

Si fa riserva di disciplinare l'eventuale presenza nel Tribunale di tirocinanti ex art. 73 DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'esito dell'esame dell'emanando decreto del Ministro della Giustizia di cui all'art. 6 comma 3 del DL. 22/2020.

Monitoraggio

S) I presidenti di sezione o loro facenti funzione (civili o penali), così come gli incaricati della direzione della 2^ e della 3^ sezione civile, provvederanno ad effettuare il monitoraggio dei procedimenti trattati e di quelli rinviati, dei procedimenti definiti e di quelli sopravvenuti nel periodo, avendo cura di effettuare un monitoraggio dedicato ai procedimenti ultratriennali nel settore civile. Il monitoraggio sarà svolto prendendo in considerazione tre periodi distinti: dal 9 marzo al 11 maggio, dal 12 maggio al 31 maggio e dal 1 al 30 giugno.

Questa rilevazione, per gli uffici dei giudici di Pace di Firenze ed Empoli, sarà effettuata dalle rispettive cancellerie.

Le relazioni saranno tempestivamente inviate al Presidente del Tribunale.

Si comunichi ai magistrati e al personale del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace di Firenze ed Empoli, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica, all'Ordine degli Avvocati di Firenze, alla Camera Penale di Firenze, ai dirigenti amministrativi del Tribunale di Firenze e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze.

IL PRESIDENTE
(Marilena Rizzo)

